

## Risoluzione del 13/07/1999 n. 115 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. IV

Buoni Postali - Assoggettamento all'imposta di successione.

### Sintesi:

**Sintesi:** Si forniscono chiarimenti in merito all'assoggettamento all'imposta di successione dei buoni postali, ribadendo che i suddetti buoni sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e pertanto esclusi dall'attivo ereditario. L'erede e' comunque obbligato alla presentazione della dichiarazione di esonero cosi' come previsto dal comma 7 dell'articolo 28 del T.U. n. 346/90.

### Testo:

Alla Direzione Regionale  
delle Entrate per il Lazio  
R O M A  
e, p.c. Alle Poste Italiane S.p.A.  
Area Servizi Finanziari  
Via della Mercede, 96  
R O M A

-----

Con nota del 6 marzo 1999, le Poste Italiane S.p.A. hanno chiesto di conoscere il trattamento tributario successorio dei buoni postali.

Piu' precisamente, chiede di conoscere:

- 1) se, in presenza anche di altri beni compresi nell'attivo ereditario, gli eredi debbano necessariamente includere nella dichiarazione di successione i buoni postali;
- 2) se, al contrario, in assenza di altri beni, gli eredi stessi debbano presentare la dichiarazione di esonero ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

Il quesito trae origine, da una parte, dalla considerazione che i buoni postali non sono espressamente compresi tra i beni che non concorrono a formare l'attivo ereditario ai sensi dell'art. 12 dello stesso decreto e, dall'altra, dalla considerazione che, ai sensi del citato art. 48, e' fatto divieto agli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali nonche' ai pubblici ufficiali di compiere atti relativi a trasferimenti mortis causa, senza la prova della presentazione della dichiarazione di successione o senza che sia stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non sussisteva tale obbligo.

Lo stesso divieto viene esteso alle aziende, agli istituti di credito, alle societa' e agli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, i quali, parimenti, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture ne' ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti mortis causa, se non e' stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione o della dichiarazione integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli o senza che sia stato dichiarato per iscritto l'insussistenza di tale obbligo.

Cio' posto, occorre esaminare distintamente le due questioni:

- a) trattamento tributario dei buoni postali ai fini dell'imposta di successione;
- b) sussistenza dell'obbligo di dichiarazione dei suddetti beni.

Relativamente al primo aspetto, si osserva che la Scrivente si e' piu' volte pronunciata sul problema del trattamento tributario successorio dei buoni postali, ritenendo, con costante orientamento, i suddetti buoni equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico, e, come tali, esclusi dall'attivo ereditario.

Si richiama a tal proposito, innanzitutto, la circolare n. 10 del 28 ottobre 1972, con la quale, anche alla luce del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, la Scrivente riteneva estesa ai buoni postali fruttiferi l'esenzione dal tributo successorio gia' prevista per le "cartelle fondiarie, edilizie ed agrarie emesse dagli Istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento, nonche' per le obbligazioni emesse dall'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita' per i diversi titoli, tutti portanti la specifica dizione esenti da ogni imposta presente e futura".

Con circolare n. 5 del 10 gennaio 1973, illustrativa del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, allora vigente, al paragrafo 2 la Scrivente chiariva quali esenzioni e agevolazioni rimanevano salve alla luce del disposto del terzo comma dell'art. 58 del D.P.R. n. 637 del 1972 il quale, mentre statuiva l'abrogazione, fra le altre, delle disposizioni che stabilivano esenzioni non contemplate nel decreto, escludeva dalla stessa abrogazione le esenzioni e le agevolazioni a favore dei titoli di Stato ed equiparati.

In proposito, si precisava appunto che nel termine "equiparati"

andavano ricompresi tutti i titoli assimilati, sul piano strettamente fiscale, a quelli di Stato e cioe' a tutti i titoli riconosciuti esenti da ogni imposta.

Il cennato indirizzo interpretativo in ordine all'intassabilita' dei suddetti titoli veniva confermato nella risoluzione n. 321639 del 1 aprile 1975, con la quale si riteneva applicabile ai titoli in questione "il principio di carattere generale secondo cui, pur mancando nelle norme di emissione dei titoli un esplicito richiamo, quanto al trattamento tributario, all'equiparazione ai titoli di Stato, l'equiparazione stessa si realizza di fatto tutte le volte che ai titoli venga riconosciuto il trattamento tributario dei titoli di Stato".

E' opportuno poi evidenziare che la Direzione Centrale per la Riscossione, con la circolare n. 259 del 28 ottobre 1996, nel fornire chiarimenti in ordine alla possibilita' di costituire depositi cauzionali in buoni postali fruttiferi a garanzia dei rimborsi delle imposte tramite conto fiscale, ha rappresentato, fra l'altro, che la Direzione Generale del Tesoro ha ritenuto legittima la procedura di costituire i depositi di cui sopra, atteso che, per il combinato disposto dell'art. 177 del D.P.R. n. 156 del 29 marzo 1973 e dell'art. 22 del Regolamento del 28 dicembre 1993, n. 567, concernente l'istituzione del conto fiscale, i buoni postali possono essere assimilati ai titoli di Stato e garantiti dallo Stato.

Infine, la Cassa Depositi e Prestiti, con nota del 21 maggio 1998, indirizzata alla Scrivente, ha osservato che la trasformazione dell'Ente Poste in societa' per azioni non ha inciso in alcun modo sull'assetto normativo dei titoli in esame, in quanto il risparmio postale, comprensivo anche dei relativi libretti, viene emesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, che ne e' titolare in via esclusiva.

Chiarito, in tal modo, il contesto normativo in cui si e' pervenuti alla equiparazione dei buoni postali ai titoli di Stato e alla conseguente loro esenzione dal tributo successorio, per quanto riguarda piu' specificamente la questione sub b), relativa alla eventuale inclusione o meno di detti titoli nella dichiarazione di successione, si osserva quanto segue.

Con risoluzione n. 400203 del 15 luglio 1989, in vigenza quindi dell'art. 49 (diritti ed obblighi a carico di terzi) del piu' volte citato D.P.R. n. 637 del 1972, la Scrivente ribadiva quanto deliberato nelle riunioni degli Ispettori Compartmentali tenutesi nei mesi di aprile e luglio 1984 in merito alla non tassabilita' dei Buoni Ordinari del Tesoro e all'inesistenza di un obbligo da parte del contribuente di denunciarli nella dichiarazione di successione.

Al riguardo, considerato che il piu' volte citato art. 48 del vigente Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, fatta eccezione per le disposizioni innovative di cui ai commi 1 e 7 - che non rilevano ai fini della questione in esame - riproduce il contenuto dell'art. 49 del D.P.R. n. 637 del 1972 e tenuto conto della cennata equiparazione a tutti gli effetti tra i buoni postali e i titoli di Stato, non v'e' ragione di ritenere sussistente un obbligo da parte dell'erede di includere detti buoni nella dichiarazione di successione.

Del resto, secondo quanto precisato al paragrafo 2 della circolare n. 64 del 5 novembre 1973 e ribadito con risoluzione n. 270366 del 7 luglio 1981, solo quei beni per i quali l'amministrazione puo' svolgere un'azione di accertamento (aziende, navi, azioni, obbligazioni ed altri titoli, quote sociali) non possono mai rientrare nell'esonero dalla dichiarazione di successione, in quanto il valore di tali beni non e' quello indicato nella dichiarazione degli eredi, ma appunto, quello che risulterà dal definitivo accertamento.

Per quanto riguarda, infine, l'ipotesi sub 2), si ritiene che l'erede, ai sensi del citato art. 28, comma 7 del decreto legislativo n. 346 del 1990, sia esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione e che sia senz'altro obbligato alla presentazione della dichiarazione di esonero o, piu' precisamente, sia tenuto a dichiarare per iscritto l'insussistenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione, cosi' come espressamente previsto dal comma 4 del piu' volte citato art. 48 dello stesso decreto legislativo.